

Circolare del Ministero della Difesa Lev. C. 64 UDG del 24.12.1998

Espatrio, Residenza o Soggiorno all'Estero, Rimpatrio e Imbarco su navi mercantili dei soggetti agli obblighi di leva e del servizio militare

TITOLO I

RILASCIO E RINNOVO DEL PASSAPORTO

1. Non occorre alcun preventivo nulla osta militare, per i residenti in Italia, al rilascio o rinnovo del passaporto da parte dei competenti Organi (art. 2, II° comma, Legge 15-5-97, n. 127). Pertanto deve ritenersi abrogato l'art. 17 del D.P.R. 14-2-1964, n. 237, modificato dall'art. 40 n. 5 della Legge 3 1-5-1975 n. 191.
2. I residenti all'estero che chiedono il rilascio o rinnovo di tale documento dopo il 1° gennaio dell'anno di compimento del 19° anno di età (art. 3 lett. g Legge 21-11-67 n. 1185) possono ottenerlo solo se si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a. producano istanza, qualora non ancora arruolati, di arruolamento senza visita e dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/97, sempreché siano espatriati prima del 18° anno di età;
 - b. risultino già arruolati e dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'articolo 9 del recitato D.Lgs. o lo siano stati in virtù dell'art. 102 del D.P.R. 237/64.

I medesimi possono documentare la loro posizione coscrizionale alle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 2 Legge 4-1-1968 n. 15 e art. 1 D.P.R. 20-10-1998, n. 403).

3. La validità del passaporto, tenuto conto dell'abrogazione del 3° comma dell'art. 17 Legge 1185/67, operata dalla Legge n. 191 del 16-6-98, è di durata ordinaria.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti para 1. e 2. si applicano anche per il rilascio della Carta d'identità valida ai fini dell'espatrio e degli altri documenti equipollenti al passaporto (artt. 1 e 4 del D.P.R. 6-8-74. n. 649).

TITOLO II

ESPATRIO E RESIDENZA ALL'ESTERO PRIMA DEL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETA

1. Gli iscritti di leva che sono nati o si sono trasferiti all'estero e vi risiedono da data anteriore al compimento del 18° anno di età possono chiedere, se si ritengono idonei al servizio militare, di essere arruolati senza visita e dispensati dalla presentazione alle armi (art. 9, comma 1, D.Lgs. 504/97).

La domanda, corredata di certificazione che dimostri la residenza all'estero, deve essere presentata o inoltrata a mezzo posta alla Autorità Diplomatica o Consolare del luogo di residenza, entro la data di compimento dell'età sopracitata.

Gli inadempienti che non si presentano neanche a visita presso gli Organi di leva in Patria, sono dichiarati renitenti, ma possono in ogni tempo chiedere di regolare la loro posizione all'estero e in tal caso saranno prosciolti dalla nota di renitenza, giusta quanto previsto dall'art. 56, II comma, D.P.R. 237/64, come deve intendersi modificato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 504/97.

2. Le Autorità Diplomatiche o Consolari, constatato il possesso del requisito di cui al precedente para 1., adottano d'ufficio, cioè senza che occorra la presentazione degli interessati, la decisione di arruolamento senza visita e rilasciano ai medesimi una dichiarazione provvisoria di ammissione a dispensa dalla presentazione alle armi con la stampigliatura: "condizionata a ratifica". Trasmettono, infine, le partecipazioni di arruolamento senza visita ai competenti Uffici di Leva per la conseguente ratifica da parte del Consiglio di Leva.

Se le partecipazioni riguardano iscritti dichiarati renitenti le lettere di trasmissione devono essere inviate anche al Comando Gruppo Carabinieri, alla Questura ed al Consiglio di Leva.

3. Annualmente, dopo l'apertura della leva, gli Uffici di Leva accertano, avvalendosi delle risultanze dei registri anagrafici dei Comuni, quali degli iscritti risultano risiedere all'estero da data anteriore al compimento del 18° anno di età.

Per costoro:

- a. se iscritti nelle liste di leva per la Marina Militare, gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto provvedono, previa delibera del competente Consiglio di Leva, alla loro cancellazione dalle note definitive per l'arruolamento nel CEMM (art. 13 D.P.R. 14-2-1964, n. 237, sostituito dall'art. 6 Legge 31-5-1975, n. 191), e alla loro restituzione alla leva di terra, inviando ai competenti Uffici di Leva la relativa documentazione;
- b. se iscritti nelle liste dell'Esercito, gli Uffici di Leva annotano, a firma del Commissario di leva, su dette liste e sull'apposito modello:

"nato e residente/trasferito all'estero".

1. Gli Uffici di Leva, in caso di mancata notifica del precetto di leva per irreperibilità dell'iscritto, ancorché questo sia registrato nell'anagrafe della popolazione residente, accertano tramite l'Arma dei Carabinieri se il medesimo sia espatriato prima del compimento del 18° anno e, in caso positivo, adottano i provvedimenti di cui al precedente para 3.
2. I Consigli di Leva provvedono a:
 - a. ratificare, qualora nulla osti, le partecipazioni inviate dalle Autorità Diplomatiche e Consolari appena pervengono e non oltre la chiusura della seduta speciale.

La decisione di arruolamento senza visita e dispensa dalla presentazione alle armi ha efficacia, a tutti gli effetti, dalla data in cui è stata adottata dall'Autorità Diplomatica o Consolare;

- b. cancellare la nota di renitenza nei riguardi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente para 1. e la cui partecipazione è stata ratificata;
- c. trasmettere ai Distretti Militari i fascicoli degli arruolati senza visita e dispensati dalla presentazione alle armi;
- d. pronunciare, nella seduta speciale, la dichiarazione di renitenza nei riguardi di coloro che, pur risultando nati e residenti o trasferiti all'estero o iscritti all'AIRE prima del compimento del 18° anno di età, non hanno regolato entro l'anno di compimento di tale età la loro posizione.

Nei riguardi di questi tuttavia non devono procedere all'applicazione delle disposizioni previste dalla circolare LEV.61/UDG del 28-2-1995.

Né devono far luogo alla denuncia all'A.G.O. e all'arruolamento senza visita nei confronti di coloro che, in caso di esito negativo della notifica della diffida, da accertamenti effettuati presso l'Arma dei Carabinieri, risultino nella posizione residenziale sopraindicata.

3. Gli Uffici di Leva provvedono a:

- a. dare immediata comunicazione alle Autorità Diplomatiche e Consolari delle ratifiche di cui al precedente para 5. a., per la conseguente consegna agli interessati della dichiarazione di ammissione a dispensa dalla presentazione alle armi, facendo presente **che essa non esime dall'obbligo del servizio militare, che resta soltanto sospeso finché dura la residenza all'estero;**
- b. comunicare sollecitamente al Comando Gruppo Carabinieri e alle Questure l'avvenuta cancellazione dalle liste dei renitenti, ai fini dell'aggiornamento del Bollettino delle ricerche.

1. I residenti all'estero da data anteriore al compimento del 18^o anno di età, che rimpatriano senza aver ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione coscrizionale e dichiarano:

- a. di voler far ritorno all'estero, sono arruolati senza visita, dispensati dalla presentazione alle armi e muniti della relativa dichiarazione sulla quale deve essere annotata la concessione del permesso di temporaneo rimpatrio (art. 104 D.P.R. 237/1964), sempreché dimostrino di trovarsi nelle condizioni indicate al precedente para 1.;
- b. di essere rimpatriati definitivamente, sono soggetti alle disposizioni previste al successivo Titolo VIII.

1. I Distretti Militari apportano le relative variazioni sui documenti matricolari dei giovani ammessi a dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. 504/97 e accertano con cadenza possibilmente semestrale, per i provvedimenti descritti al successivo Titolo VIII, se questi sono o non rimpatriati definitivamente.

Per tale incombenza si avvalgono delle risultanze dei registri anagrafici e, se necessario, delle informazioni fornite dalle Autorità Diplomatiche e Consolati italiane e dall'Arma dei Carabinieri.

TITOLO III

ESPATRIO E RESIDENZA ALL'ESTERO, DOPO IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ

CAPO I

Espatrio e residenze all'estero, per motivi di lavoro o familiari, degli iscritti di leva

1. Gli iscritti di leva che, per motivi di lavoro o di coesione familiare, sono espatriati dopo il compimento del 18° anno di età ma entro il compimento del 24° possono chiedere, se si ritengono idonei al servizio militare, di essere arruolati senza visita e dispensati dalla presentazione alle armi (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 504/97).

La domanda deve essere presentata o inoltrata a mezzo posta all'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza, entro il giorno di compimento del 24° anno di età e comunque non oltre il giorno di presentazione a visita di leva.

2. La documentazione da allegare alla domanda deve consistere nel certificato di iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero), rilasciato dal Comune di ultima residenza in Italia (o, nelle more del suo rilascio, nella copia della richiesta di iscrizione) e nell'autorizzazione allo stabilimento nel Paese ospitante, quando da questo richiesto per i cittadini italiani.

Tale documentazione deve essere integrata, a seconda dei motivi dell'espatrio, con la seguente ulteriore documentazione:

a. lavoro dipendente:

1. copia autenticata del contratto di lavoro, regolarmente registrato, stipulato con un'impresa soggetta alla legislazione locale (in caso di controversia sul rapporto di lavoro), o con un Ente pubblico straniero o con un Organismo internazionale.

Detto contratto può essere sostituito da dichiarazione del datore di lavoro, in tale caso però occorre allegare anche il permesso di lavoro rilasciato dalle competenti autorità locali, quando richiesto dal Paese ospitante per i cittadini italiani.

Dal contratto o dalla dichiarazione deve risultare la data di inizio del rapporto di lavoro e la durata dello stesso a tempo indeterminato (o annuale tacitamente rinnovabile);

2. dichiarazioni o attestazioni da cui risulti che l'arruolato è in regola con gli adempimenti previsti dalla legislazione locale in materia fiscale e previdenziale;

a. lavoro autonomo:

1. atto comprovante l'attività svolta e la data di inizio della stessa;
2. autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica o professionale, quando richiesta dal Paese ospitante per i cittadini italiani;

3. iscrizione in appositi Registri o Albi, quando richiesta dal Paese ospitante per i cittadini italiani;

a. coesione familiare:

1. atti o attestazioni da cui risulti la data in cui la famiglia, che deve essere convivente, ha fissato la propria stabile residenza all'estero. La residenza deve intendersi stabile quando i motivi che la determinano sono tali da far ritenere che il rimpatrio del nucleo familiare sia improbabile.

Per esempio, si ritiene che il comando all'estero di un genitore, dipendente pubblico, non rientri tra tali motivi visto che, come noto, detto comando ha durata temporanea.

Per famiglia si intende:

- o i genitori;
- o un solo genitore, in caso di divorzio o premorienza dell'altro;
- o il coniuge.

La documentazione sopracitata deve presentare i requisiti di traduzione e legalizzazione indicati al successivo Titolo X, Capo I, para 2..

1. Le Autorità Diplomatiche e Consolati provvedono, quando necessita, a rilasciare specifici attestati da cui risulti:
 - a. qualora non sia stata allegata alla domanda l'autorizzazione allo stabilimento, che la legislazione locale non la prevede per i cittadini italiani e che il richiedente dimora stabilmente all'estero per motivi di lavoro o di coesione familiare (v. para 2., 1° comma);
 - b. qualora non sia stato allegato alla domanda il permesso di lavoro, che la legislazione locale non lo prevede per i cittadini italiani e che il richiedente dimora stabilmente all'estero per motivi di lavoro (v. para 2. a. (1), 2° comma);
 - c. qualora non sia stata allegata alla domanda l'autorizzazione allo svolgimento di attività economica o professionale o l'iscrizione in appositi Registri o Albi, che la legislazione locale non li prevede per i cittadini italiani (v. para 2. b. (2) e (3)).

Le Rappresentanze stesse provvedono poi ad inoltrare tempestivamente le domande e la documentazione ai competenti Uffici di Leva, comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dal Consiglio di Leva

e consegnano agli ammessi a dispensa dalla presentazione alle armi la relativa dichiarazione.

2. Gli Uffici di Leva, ricevute le domande di cui al precedente para 1., provvedono:
 - a. ad istruirle, invitando gli interessati, in caso di documentazione incompleta, alla relativa integrazione entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta, o, in caso di dubbio sulla dimora effettiva degli interessati, accertando tramite l'Arma dei Carabinieri il loro avvenuto espatrio;
 - b. a proporre al Consiglio di Leva il rimando a seduta di leva successiva, nel caso in cui si preveda che l'istruttoria si prolunghi oltre la data di prevista presentazione a visita di leva;
 - c. a trasmetterle al Consiglio di Leva per le conseguenti decisioni;

 - d. a dare immediata comunicazione alle competenti Autorità Diplomatiche o Consolari italiane dei provvedimenti adottati, per la conseguente consegna ai giovani, le cui domande sono state accolte, della dichiarazione di ammissione a dispensa dalla presentazione alle armi, facendo presente che **essa non esime dall'obbligo del servizio militare, che resta soltanto sospeso finché dura la residenza all'estero;**
 - e. a comunicare sollecitamente al Comando Gruppo Carabinieri e alle Questure, l'avvenuta cancellazione dalle liste dei renitenti, ai fini dell'aggiornamento del Bollettino delle ricerche per renitenza;
 - f. a precettare o riprecettare a visita di leva coloro le cui domande sono state respinte, facendo presente che gli inadempienti saranno dichiarati renitenti
3. I Consigli di Leva pronunciano nei confronti degli iscritti che hanno fatto pervenire la domanda di cui al precedente para 1., a seconda dei casi:
 - a. la eventuale decisione di rimando a seduta di leva successiva (v. para 4. b.);
 - b. la decisione di arruolamento senza visita e dispensa dalla presentazione alle armi, nei confronti di coloro le cui domande sono state accolte, apportando la relativa delibera sui documenti di leva degli interessati;
 - c. la decisione di rigetto della domanda di dispensa dalla presentazione alle armi, qualora non ricorrano le condizioni di cui ai para 1. e 2.;

- d. la decisione di cancellazione della nota di renitenza nei riguardi degli arruolati senza visita e ammessi a dispensa dalla presentazione alle armi;
- e. la dichiarazione di renitenza nei confronti dei giovani le cui domande sono state respinte e che, nuovamente precettati, non si sono presentati a visita di leva in Patria, senza giustificati motivi. In tal caso inoltre si dovrà procedere alla denuncia all'A.G.O. e all'arruolamento senza visita; salvo il caso che non sia stato possibile recapitare loro il precetto perché divenuti `reperibili.

Essi inoltre pronunciano la dichiarazione di renitenza nei confronti degli iscritti che non si sono presentati a visita di leva, non hanno fatto pervenire la domanda di cui al para 1. e nella cui scheda personale è stata acquisita documentazione da cui risulti il trasferimento all'estero dopo il compimento del 18° anno di età ma prima del 24° per motivi di lavoro o di coesione familiare. Nei riguardi di costoro, fino al compimento di quest'ultima età non devono procedere all'applicazione delle disposizioni previste dalla circolare LEV. 6I/UDG del 28-2-1995. Inoltre non devono far luogo alla denuncia all'A.G.O. e all'arruolamento senza visita nei riguardi di coloro che, in caso di esito negativo della notifica della diffida, da accertamenti effettuati presso l'Arma dei Carabinieri, risultino nella posizione sopraindicata.

Detti Consigli di Leva, infine, trasmettono ai Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto i fascicoli dei giovani arruolati senza visita e dispensati dalla presentazione alle armi.

- 4. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto apportano le relative variazioni sui documenti matricolari dei giovani ammessi a dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, comma 2. del D.Lgs. 504/97 e accertano nei termini e con le modalità previste al precedente Titolo II para 8. se essi sono o non rimpatriati definitivamente.

**Espatrio e residenza all'estero,
per motivi di lavoro o familiari, degli arruolati**

1. Gli arruolati in regolare posizione militare che, per motivi di lavoro o di coesione familiare, sono espatriati dopo il compimento del 18° anno di età ma entro il compimento del 24°, possono chiedere di essere dispensati dalla presentazione alle armi (art. 9, comma 2, D.Lgs. 504/97).

La domanda deve essere presentata o inoltrata a mezzo posta all'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza, entro il giorno che precede la data di precettazione alle armi e non oltre il giorno di compimento del 24° anno di età.

La documentazione da allegare alla domanda è quella indicata al para 2. del precedente Capo I.

2. Le Autorità Diplomatiche e Consolari pongono in essere gli adempimenti previsti al para 3., a., b., c., del precedente Capo I. Esse, inoltre, inviano tempestivamente le domande e la documentazione ai Distretti Militari o agli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto (se riguardano arruolati nella M.M.) e comunicano agli interessati i provvedimenti adottati da tali Organi.
3. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, ricevute le domande, provvedono:
 - a. ad istruirle secondo le modalità indicate al precedente Capo I, para 4., a.;
 - b. a differire l'avviamento alle armi dei giovani già precettati, per il periodo di tempo necessario all'emanazione del provvedimento e comunque non oltre 3 mesi; qualora si rendesse necessario, la proroga del differimento dovrà essere autorizzata da Levadife cui sarà trasmessa copia della documentazione agli atti;
 - c. ad accogliere le domande di coloro che si trovano nelle condizioni previste al precedente para 1., apportando sui documenti matricolari degli interessati la variazione di ammissione a dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs.;

- d. a respingere le domande di coloro che non si trovano nelle condizioni previste al para I.;
- e. a dare immediata comunicazione alle Autorità Diplomatiche o Consolari dei provvedimenti adottati, per le finalità indicate al precedente Capo I, para 4. d.;
- f. a precettare alle armi, o confermare la data di avvio alle armi, dei giovani già precettati le cui domande sono state respinte, facendo presente **che la mancata presentazione all'Ente alla data indicata sulla cartolina precetto o, in caso di mancata notifica della stessa, entro la data indicata dal Manifesto di chiamata alle armi della classe in corso, comporta la denuncia alla Autorità Giudiziaria Militare per il reato di mancanza alla chiamata alle armi (art. 151 Codice Penale Militare di Pace).**

1. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto accertano, nei tempi e con le modalità previsti al precedente Titolo II para 8., se i dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 504/97 sono o non rimpatriati definitivamente.

CAPO III

Espatrio e residenza all'estero per motivi religiosi

1. È autorizzato l'espatrio di coloro che si trasferiscono all'estero per compiere gli studi preparatori per le missioni, quali allievi interni presso Istituti cattolici (ad. 109 D.P.R. 237/64).

Analogo beneficio spetta agli allievi interni presso Istituti di culti ammessi dallo Stato, qualora appartengono a Chiese i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati da apposita legge che preveda l'esenzione dal servizio militare per i ministri di culto.

Parimenti coloro che hanno già compiuto tali studi in Italia o all'estero possono, rispettivamente, espatriare o permanervi liberamente per svolgere la loro attività di missionari, purché si rechino o si trovino nelle località e sotto le condizioni prescritte dal Ministero degli Affari Esteri.

Pertanto, al più tardi entro il giorno che precede la data di precettazione alle armi se l'espatrio è avvenuto dopo l'arruolamento e comunque non oltre il 24° anno di età, deve essere presentata o inviata all'Autorità Diplomatica o Consolare italiana documentata istanza di dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 504/97.

2. Per quanto riguarda la documentazione a corredo della domanda, gli allievi interni degli Istituti di cui al para 1. devono presentare l'attestazione di frequenza rilasciata dall'Istituto frequentato.

I missionari devono dimostrare di trovarsi nelle località e nelle condizioni prescritte dal Ministero degli Affari Esteri.

La relativa documentazione deve presentare i requisiti di traduzione e legalizzazione indicati al successivo Titolo X, Capo I, para 2..

3. Le Rappresentanze Diplomatiche e Consolati ricevute le predette domande provvedono a trasmetterle, rispettivamente, ai competenti Uffici di Leva se i richiedenti sono iscritti di leva e ai competenti Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, se i richiedenti sono arruolati.
4. Coloro che risultano trovarsi nelle condizioni descritte al precedente para 1. devono, previo arruolamento senza visita se iscritti di leva, essere collocati nella posizione di dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi del citato ad. 9, comma 1, qualora espatriati prima del compimento del 18° anno d'età, o comma 2, qualora espatriati dopo tale età. Ad essi sono pertanto applicabili le disposizioni previste dai Capi I e II del presente Titolo e dal successivo Titolo VII.

Inoltre, essi possono fruire della dispensa definitiva dal compiere la ferma di leva nel momento in cui si verificheranno le condizioni di cui all'art. 10 comma 2, del D.Lgs. 504/97. Qualora, invece, rimpatrinano definitivamente prima del compimento del 27° anno di età sono dichiarati decaduti dalla dispensa dalla presentazione alle armi e ad essi si applicano le disposizioni contenute nel successivo Titolo VIII.

I medesimi, tuttavia, qualora ne abbiano i requisiti possono fruire della esenzione dal servizio militare o dell'assegnazione al servizio sostitutivo civile, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della Legge 25-3-1985, n. 121 o delle norme regolanti i rapporti tra Chiese di culti ammessi dallo Stato e lo Stato italiano.

5. La domanda di cui al precedente para 1. può essere presentata anche da coloro che rivestono lo status di sacerdote, diacono, religioso con voti o

ministro di culto ammesso dallo Stato i quali, pur trovandosi nelle condizioni per chiedere l'esenzione dal servizio o l'assegnazione al servizio civile sostitutivo, preferiscono non avvalersene.

TITOLO IV

ESPATRIO E SOGGIORNO ALL'ESTERO

CAPO I

Espatrio e soggiorno all'estero per lavoro stagionale

1. Benché l'espatrio e il soggiorno all'estero per lavoro stagionale non siano contemplati dalla vigente normativa, si intende continuare a tutelare questa particolare forma di lavoro all'estero, scaturente da legislazioni locali particolarmente restrittive in materia di permessi di soggiorno. Pertanto gli iscritti di leva e gli arruolati in regolare posizione militare, che hanno compiuto il 18° anno di età ma non ancora il 24°, possono chiedere il nulla osta all'espatrio o a soggiornare all'estero a tempo determinato per 12 mesi, se intendono svolgere attività lavorativa in uno Stato la cui legislazione non consente inizialmente il rilascio del permesso di soggiorno annuale ma solo stagionale. Prima dell'espatrio gli iscritti di leva possono presentare o inviare la domanda al competente Ufficio di Leva, gli arruolati al competente Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto. Dopo l'espatrio la domanda deve essere presentata alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, la quale provvederà sollecitamente ad inoltrarla al competente Ente.

2. Per ottenere il nulla osta, gli interessati devono:

- a. essere titolari di un contratto di lavoro di durata stagionale o svolgere stagionalmente un'attività autonoma;
- b. avere un'età tale da poter conseguire, secondo la legislazione locale, il permesso di soggiorno annuale al più tardi entro la data di compimento del 24° anno di età.

3. La richiesta di nulla osta deve essere presentata o inviata, dagli iscritti di leva, al più tardi entro il giorno precedente la data di precettazione a visita di leva; dagli arruolati, al più tardi entro il giorno precedente la data di precettazione alle armi. Essa, inoltre, deve essere corredata del permesso di soggiorno stagionale rilasciato dalle competenti autorità locali e da:

a. per i lavoratori dipendenti:

copia autenticata del contratto di lavoro stagionale, regolarmente registrato, stipulato con una impresa soggetta alla legislazione locale (in caso di controversia sul rapporto di lavoro). Detto contratto può essere sostituito da dichiarazione del datore di lavoro, in tal caso però occorre allegare

anche il permesso di lavoro rilasciato dalle competenti autorità locali, quando richiesto dal Paese ospitante per i cittadini italiani;

b. per i lavoratori autonomi:

copia autentica dell'autorizzazione a svolgere stagionalmente un'attività economica.

Le richieste successive devono essere inviate alle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane, per il conseguente inoltro al competente Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto, non oltre la data di cessazione di validità dell'autorizzazione precedente.

La documentazione deve presentare i requisiti di traduzione e legalizzazione indicati al successivo Titolo X, Capo I, para 2.. Essa,

inoltre, deve essere integrata dall'attestazione rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana da cui risulti che la legislazione locale consente solo il rilascio del permesso di soggiorno stagionale.

4. Gli Uffici di Leva, ricevute le domande documentate di cui al para 3. presentate da iscritti di leva, provvedono a:
 - a. porre in essere gli adempimenti di cui al precedente Titolo III, Capo I, para 4. a. e b.;
 - b. concedere ai richiedenti che ne abbiano titolo il nulla osta all'espatrio e al soggiorno all'estero, prendendone nota sulla scheda personale degli stessi;
 - c. trasmettere le schede al Consiglio di Leva per la conseguente delibera di arruolamento senza visita;
 - d. respingere le domande di coloro che non abbiano titolo al nulla osta;
 - e. comunicare alle competenti Autorità Diplomatiche o Consolari l'esito del procedimento, allegando il nulla osta per la conseguente consegna a coloro che sono stati autorizzati;
 - f. porre in essere gli adempimenti di cui al precedente Titolo III, Capo I, para 4. f..

3. I Consigli di Leva adottano nei confronti degli iscritti autorizzati la seguente delibera:

"Arruolato senza visita, quale autorizzato ad espatriare e a soggiornare all'estero fino al per lavoro stagionale".

Essi, poi trasmettono ai competenti Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto i relativi fascicoli.

4. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, ricevuti i fascicoli trasmessi dai Consigli di Leva, apportano le relative variazioni sui documenti matricolari degli interessati e accertano alla scadenza del nulla osta concesso se si sono concretizzate le condizioni per il suo rinnovo o se devono procedere secondo quanto previsto al successivo para 8. a. o b.
5. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, ricevute le domande documentate di cui al precedente para 3., presentate da giovani già arruolati, provvedono a:
 - a. porre in essere gli adempimenti di cui al precedente Titolo III, Capo II, para 3. a. e b.;
 - b. concedere agli arruolati che ne abbiano titolo il nulla osta all'espatrio e al soggiorno all'estero, apportando sui documenti matricolari degli interessati la seguente variazione:

"Autorizzato ad espatriare e soggiornare all'estero fino al per lavoro stagionale";

- c. respingere le domande di coloro che non abbiano titolo al nulla osta;
 - d. porre in essere gli adempimenti previsti al precedente para 4. e. ed al precedente Titolo III, Capo II, para 3. f.
3. Coloro che successivamente ottengono il permesso di soggiorno annuale, rinnovabile senza soluzione di continuità, potranno essere:
- a. qualora presentino apposita domanda corredata della documentazione e nei termini previsti per la concessione di detto beneficio (Titolo III. Capo II), dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9, 11 comma, del D.Lgs. 504/97;
 - b. qualora non si trovino nelle condizioni di cui al Titolo III, Capo II e se risultino arruolati senza visita con le modalità di cui al precedente para 5., saranno precettati a visita di leva; se invece risultino essere già stati sottoposti a visita di leva saranno precettati alle armi con il primo scaglione utile, salvo che non abbiano titolo ad altra dispensa o ritardo o rinvio degli obblighi di leva.

CAPO II

Espatrio e soggiorno all'estero per motivi di studio

1. Gli iscritti leva e gli arruolati in posizione militare regolare che intendono frequentare un corso di studi in un Paese al di fuori dell'Unione Europea, al termine del quale è rilasciato un titolo finale non considerato equipollente dallo Stato italiano, debbono chiedere il nulla osta

all'espatrio e a soggiornare all'estero a tempo determinato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/97).

2. Prima dell'espatrio, gli iscritti di leva possono presentare o inviare la documentata domanda al competente Ufficio di Leva, gli arruolati al competente Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto; dopo l'espatrio sia gli iscritti che gli arruolati devono inoltrarla all'Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

In ogni caso il termine ultimo per l'invio o la presentazione della domanda è il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è richiesta l'autorizzazione e comunque entro il giorno che precede la data di presentazione a visita di leva, per gli iscritti, di precettazione alle armi, per gli arruolati. Nell'ipotesi di titolo sopravvenuto si prescinde dal termine del 31 dicembre.

3. Riguardo ai requisiti che danno titolo alla concessione dell'autorizzazione, si recepiscono in via analogica alcuni criteri stabiliti dal D.Lgs. 504/97 per coloro che in Patria chiedono il ritardo degli obblighi di leva.

Pertanto detta autorizzazione:

- a. può essere concessa solo a coloro che sono iscritti e frequentano in un paese al di fuori dell'Unione Europea:
 1. Istituti di istruzione secondaria superiore;
 2. Università o Istituti superiori a carattere universitario;
 3. corsi, successivi alla laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca, perfezionamento o scuole ad ordinamento speciale post-laurea attivate o istituite presso Università statali o legalmente riconosciute dal Paese in cui hanno sede;

- a. non può essere concessa a coloro che:
 1. non frequentano, in un istituto di istruzione secondaria di II grado, almeno l'ultimo triennio (art. 2 n. 1 D.Lgs. 504/97);
 2. frequentano un istituto di istruzione secondaria di II grado nell'anno di compimento del 22° anno d'età;
 3. hanno fruito per 3 anni del ritardo, quali studenti di istituti di istruzione secondaria di II grado (art. 2 n. 3 D.Lgs. 504/97);
 4. non sono in grado di portare a termine gli studi universitari nell'anno di compimento dell'età massima, di cui all'art. 3, comma I, del D.Lgs. 504/97, in relazione alla durata legale di tale corso;

5. avendo fruito del ritardo quali studenti universitari o equiparati, non hanno superato nell'anno precedente a quello per il quale chiedono l'autorizzazione stessa il numero di esami previsti dalla vigente normativa per la continuazione del beneficio.

1. La documentazione da allegare alla domanda di cui al para 1. consiste nella dichiarazione o certificazione dell'Istituto o Università, riguardante l'iscrizione, la frequenza al corso di studio intrapreso nonché la durata e articolazione dello stesso. Essa deve avere, inoltre, i requisiti di traduzione e legalizzazione indicati al successivo Titolo X, Capo I, para 2..

Coloro che sono stati autorizzati devono annualmente documentare al Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porti di appartenenza, tramite la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, la loro iscrizione e frequenza al corso per ogni anno e, ove previsto, frazione di esso.

Essi, inoltre, devono dimostrare, di anno in anno senza soluzione di continuità, di aver atteso proficuamente agli studi comprovando di aver superato il numero di esami previsto dalla normativa per gli studenti in Patria o di aver ottenuto, laddove l'ordinamento didattico lo preveda, la promozione al corso superiore.

2. Ricevute le domande di autorizzazione all'espatrio e a soggiornare all'estero presentate da iscritti di leva:

a. le Autorità Diplomatiche e Consolari provvedono ad inoltrarle ai competenti Uffici di Leva, se relative ad iscritti di leva ed ai competenti Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, se relative ad arruolati. Esse inoltre verificano che queste siano corredate della documentazione di cui al precedente para 4. e la integrano con le attestazioni che si rendessero necessarie per consentire la comparazione dei sistemi valutativi adottati dalle istituzioni accademiche locali con quelli italiani;

b. gli Uffici di Leva:

1. chiedono, se necessario, l'integrazione della documentazione;
2. esaminano e decidono in merito alle domande;
3. comunicano agli interessati l'esito delle stesse;
4. trasmettono al competente Consiglio di Leva le schede personali degli iscritti le cui domande sono state accolte, apponendovi la relativa annotazione;
5. riprecettano a visita di leva nel trimestre successivo i giovani le cui domande sono state respinte;

6. comunicano alle Autorità Diplomatiche o Consolari l'esito delle domande da questi inoltrate;

a. i Consigli di Leva:

1. appongono sulla scheda personale dei giovani autorizzati la seguente delibera:

"Arruolato senza visita, quale autorizzato ad espatriare e a risiedere all'estero per motivi di studio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/97 fino al (indicare la data di compimento dell'età massima in relazione al corso di studi frequentato)";

2. trasmettono ai Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto gli elenchi e i fascicoli degli arruolati senza visita e autorizzati;

a. i Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto:

1. trascrivono sui documenti matricolari degli interessati l'annotazione di cui alla precedente lett. c. (1), la quale potrà essere seguita solo dalla variazione di cui al successivo punto (3);

2. accertano annualmente la sussistenza delle condizioni per continuare a fruire del beneficio;

3. dichiarano la decadenza dall'autorizzazione quando gli interessati, prima della scadenza del nulla osta, abbandonano definitivamente gli studi o non dimostrano di aver atteso proficuamente agli stessi; nonché dichiarano la cessazione dell'autorizzazione quando gli interessati compiono l'età massima prevista per gli studenti in Patria, in relazione al corso di studi frequentato e apportano sui loro documenti matricolari la seguente variazione:

"Decade/cessa dall'autorizzazione a risiedere all'estero per dal Deve rispondere alla chiamata alla leva nel trimestre successivo";

4. inviano all'Ufficio di Leva gli elenchi dei giovani decaduti e cessati dal beneficio, per la successiva aggiunta sulle liste di leva e riprecettazione.

1. Ricevute le domande di autorizzazione all'espatrio e a risiedere all'estero presentate da giovani già arruolati con visita, i Distretti Militari:

- a. pongono in essere gli adempimenti di cui al precedente para 5. b. (1), (2) e (3);
- b. precettano alle armi o confermano la data di avvio alle armi dei giovani già precettati, le cui domande di nulla osta sono state respinte;
- c. appongono sui documenti matricolari degli autorizzati la seguente variazione:

"Autorizzato ad espatriare e a risiedere all'estero per motivi di studio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 504/97, fino al (indicare la data di compimento dell'età massima in relazione al corso di studi frequentato)";

- d. pongono in essere gli adempimenti di cui al precedente para 5. d. (2) e (3);
- e. precettano o confermano la data di avvio alle armi dei giovani decaduti dall'autorizzazione o per i quali essa è cessata;
- f. fanno presente ai giovani da avviare alle armi che la **mancata presentazione all'Ente alla data indicata sulla cartolina precetto o, in caso di mancata notifica dello stesso, entro la data indicata dal Manifesto di chiamata alle armi della classe in corso, comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria Militare per il reato di mancanza alla chiamata alle armi (art. 151 Codice Penale Militare di Pace).**

1. La posizione coscrizionale degli iscritti e degli arruolati che si iscrivono e frequentano nei Paesi dell'Unione Europea corsi di studi indicati al precedente para 3. a. è regolata dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 504/97 e dalla circolare LEV./C/G3 UDG del 31-8-1998. Tali giovani non devono, pertanto, essere autorizzati ad espatriare bensì ammessi al ritardo degli

obblighi di leva o del servizio militare, come se si trovassero in territorio italiano, secondo le disposizioni contenute nella precitata circolare.

Parimenti è regolata da tale circolare la posizione di coloro che si iscrivono a detti corsi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, se i relativi titoli finali sono riconosciuti dallo Stato italiano.

La medesima disciplina deve essere applicata a coloro che si recano all'estero per frequentare corsi di teologia o propedeutica alla Teologia, le facoltà teologiche Valdesi, le scuole rabbiniche approvate dall'Unione, gli istituti universitari di cultura biblica, oppure per soggiornare in qualità di novizi negli istituti di vita consacrata o nelle società di vita apostolica.

CAPO III

Espatrio e soggiorno all'estero per motivi vari

1. Coloro che si recano all'estero per motivi vari (turismo, visita a parenti, cure mediche, lavori a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, corsi di studi non rientranti nelle ipotesi indicate al precedente Capo II o ad esse non assimilabili, etc.), pur potendo espatriare liberamente senza l'obbligo di alcuna osta sono tenuti, se precettati a visita di leva, a rientrare in Italia e presentarsi al competente Consiglio di Leva alla data indicata nel precetto, pena la dichiarazione di "renitenza".

Tuttavia qualora essi durante la loro temporanea dimora all'estero, si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 9 o 5, comma 2, del D.Lgs. 504/97, possono ivi regolare la propria posizione coscrizionale nei modi e termini previsti, a seconda dei casi, dai precedenti Titoli II, III e dal presente.

2. Coloro che durante il loro soggiorno all'estero per i motivi indicati al precedente para 1. sono chiamati alle armi, sono tenuti a rientrare in Italia e presentarsi all'Ente di destinazione alla data indicata nel precetto, pena la denuncia all'Autorità Giudiziaria Militare per il reato di "mancanza alla chiamata alle armi".

Quelli che durante tale soggiorno si vengano a trovare nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, o all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/97 possono chiedere, rispettivamente, la dispensa dalla presentazione alle armi o l'autorizzazione a soggiornare all'estero per motivi di studio nei modi e nei termini previsti, a seconda dei casi, dal precedente Titolo III, Capo II e dal presente Titolo.

CAPO IV

Imbarco su navi mercantili

1. Gli iscritti di leva che, alla data di presentazione a visita di leva risultano imbarcati su navi mercantili all'estero sono, sulla base della documentazione e delle notizie acquisite dai competenti Uffici di Leva, arruolati senza visita dai Consigli di Leva e collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi.
2. Gli arruolati in regolare posizione militare che, alla data di presentazione alle armi, risultano imbarcati su navi mercantili all'estero, possono richiedere con documentata domanda al Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto, il differimento dell'avvio all'Ente di destinazione sino al termine del periodo di imbarco, purché tale differimento non superi nove mesi.

Tale beneficio non può essere concesso agli arruolati che hanno, per qualsiasi motivo, già fruito di altro differimento.

TITOLO V

RESIDENZA O SOGGIORNO

NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Gli iscritti di leva e gli arruolati che risiedono o soggiornano per qualsiasi motivo nella Repubblica di San Marino non sono destinatari delle disposizioni di cui ai precedenti Titoli II, III e IV.

Infatti è tuttora vigente l'art. 57 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 31-3-1939, che la predetta Repubblica ha stipulato con lo Stato Italiano, secondo cui la posizione di tali persone, agli effetti della leva e del servizio militare, deve essere regolata secondo le norme stabilite per i cittadini residenti in Italia.

È consentito, tuttavia, agli interessati chiedere di essere sottoposti a visita per delegazione presso il Consiglio di Leva più vicino al territorio della Repubblica di San Marino.

Inoltre, è consentito applicare ai giovani affetti da gravi infermità o imperfezioni (art. 68 D.P.R. 237/64) o impossibilitati permanentemente a muoversi, che chiedono la riforma senza visita o la visita domiciliare, le disposizioni previste al successivo Titolo VI.

TITOLO VI

VISITE MEDICHE ALL'ESTERO

1. Gli iscritti di leva residenti all'estero, che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 9 del D.Lgs. 504/97 e che ritengono di non essere idonei al servizio militare, possono chiedere alle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane di regolare la propria posizione coscrizionale sottoponendosi a visita medica (art. 56, I comma, D.P.R. 237/64).

Analogamente anche i residenti all'estero già arruolati e dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 504/97 (o ai sensi del previgente art. 102 D.P.R. 237/64), possono chiedere di essere sottoposti a visita (ml. 74, I comma, D.P.R. 237/64).

Gli interessati vengono di norma visitati nella sede della predetta Rappresentanza a cura del medico di fiducia della stessa. Detto medico può avvalersi, nell'adottare il provvedimento di riforma, anche della documentazione sanitaria eventualmente esibita dagli stessi. In tal caso la certificazione deve essere trasmessa a Levadife per il successivo inoltro alla autorità sanitaria competente.

Ove i giovani lamentino infermità per le quali è prevista l'osservazione ospedaliera (Decreto M.D. 29-11-95 — Avvertenze Generali — 12° comma) questa va sostituita dalla visita collegiale di una Commissione medica costituita da 2 membri, uno dei quali di fiducia dell'Ambasciata o del Consolato. Tale visita deve essere effettuata alla presenza del titolare dell'Ufficio o del funzionario delegato.

Gli interessati possono chiedere la valutazione della propria inidoneità senza essere sottoposti all'esame personale, qualora siano:

- a. affetti da evidenti o gravi imperfezioni fisiche, sulla base di un'attestazione rilasciata dal Capo della Amministrazione comunale, tradotta e vistata, che può essere sostituita con un'attestazione dell'Autorità Diplomatica o Consolare in caso di conoscenza diretta dell'interessato;
- b. affetti da gravi infermità, sulla base di documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

In tali casi non è richiesto l'intervento del medico di fiducia dell'Autorità Diplomatica o Consolare interessata. Quest'ultima nel proporre la riforma può comunque esimersi dall'indicare l'articolo del Nuovo Elenco delle Imperfezioni e delle Infermità che sono causa di inabilità al servizio militare, corrispondente all'infermità per cui si richiede la riforma, che dovrà, pertanto, essere individuato dal Consiglio di Leva competente.

La Rappresentanza Diplomatica o Consolare può tuttavia disporre che la visita sia regolarmente effettuata, nei casi dubbi o di sospetta frode.

La Rappresentanza stessa può disporre anche che il medico fiduciario proceda alla visita domiciliare ove sia documentata, con certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica locale, l'esistenza di imperfezioni o infermità tali da determinare la permanente impossibilità a muoversi degli interessati o il loro stato di tossicodipendenza quando essi, in quest'ultimo caso, stiano seguendo presso Comunità terapeutiche un trattamento di cura o recupero sociale che controindichi l'allontanamento dal centro riabilitativo. Ciò in analogia a quanto

disposto dalla Direzione Generale della Sanità Militare con la circolare n. 461/90/PM del 12-7-90, in tema di tossicodipendenti residenti in Italia.

1. A seguito delle visite di cui al precedente paia 1., può essere adottata nei confronti:
 - a. degli iscritti, una delle seguenti decisioni:
 1. **riforma**;
 2. **rivedibilità** (**per** i tossicodipendenti, concedibile fin ad un massimo di tre anni, in una o più soluzioni, in applicazione dell'art. 89 bis punto 3 della legge 26-6-1990 n. 192);
 3. **arruolamento**.

Le relative partecipazioni, firmate dal Capo dell'Ufficio Diplomatico o Consolare o da un suo delegato (nel quale caso devono essere annotati gli estremi del decreto di delega) sono trasmesse, per il tramite di Levadife, ai competenti Uffici di Leva per la conseguente ratifica da parte del Consiglio di Leva.

Le partecipazioni relative ai renitenti devono essere inviate anche al Comando Gruppo Carabinieri, alla Questura e al Consiglio di Leva.

Si precisa che, in caso di arruolamento, l'Autorità Diplomatica o Consolare, dopo aver ricevuta la comunicazione dell'avvenuta ratifica da parte del Consiglio di Leva deve rilasciare all'interessato la dichiarazione di ammissione alla dispensa dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 504/97;

- a. degli arruolati, la proposta di **riforma in rassegna**. Questa deve essere firmata come sopra precisato e trasmessa, per il tramite di Levadife, ai competenti Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, per i successivi provvedimenti del competente Ospedale Militare.
1. Possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari presso l'Autorità Diplomatica o Consolare anche i giovani che, in base alle previgenti circolari LEV. C. 23/UDG del 18-10-90 e LEV. C. 52/UDG dell'8-II-95, dopo l'arruolamento in Patria, sono stati autorizzati ad espatriare o risiedere all'estero a tempo indeterminato o comunque dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 237/64.

In tal caso le relative visite saranno effettuate con le modalità previste al precedente paragrafo.

L'Autorità Diplomatica o Consolare può proporre la riforma, ove l'idoneità al servizio militare non sia confermata. Detta proposta deve essere trasmessa, per il tramite di Levadife, ai competenti Distretti Militari/Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto per il successivo inoltro al competente Ospedale Militare.

2. I tossicodipendenti, riconosciuti tali da Autorità sanitarie civili, recatisi all'estero a scopo di cura o recupero sociale presso Comunità terapeutiche, anche qualora non si trovino nella condizione di cui al precedente para 1, possono richiedere all'Autorità Diplomatica o Consolare di essere sottoposti a visita trasmettendo idonea documentazione rilasciata dalle Comunità stesse. Tale visita, qualora risulti dalla documentazione che il trattamento terapeutico controindichi l'allontanamento dal centro riabilitativo, è effettuata presso la Comunità, in analogia a quanto disposto dalla Direzione Generale della Sanità Militare con la circolare menzionata nel citato paragrafo.

L'Autorità Diplomatica o Consolare, a seguito di dette visite, può proporre per gli iscritti di leva il provvedimento di **rivedibilità o riforma**, per gli arruolati quello di **temporanea non idoneità** (concedibile fino ad un massimo di 3 anni, in una o più soluzioni, in applicazione dell'art. 89 bis, punto 3, legge 162/90) o di **riforma in rassegna**.

3. Nei confronti degli arruolati confermati idonei a seguito delle visite mediche in questione, l'Autorità Diplomatica o Consolare non deve formulare alcuna proposta. Detti arruolati infatti permangono nel beneficio della dispensa dalla presentazione alle armi. Gli arruolati di cui al precedente para 4., salvi restando i benefici previsti dalla citata legge 162/90, sono invece resi disponibili per la chiamata alle armi immediatamente o dopo la scadenza dell'eventuale nulla osta a tempo determinato di cui siano eventualmente in possesso.
4. Le Autorità Diplomatiche o Consolari provvedono a rilasciare, a coloro nei cui confronti sia stata ratificata la decisione di riforma o di rivedibilità, la relativa dichiarazione.

I Distretti Militari, per il tramite delle Autorità di cui sopra, inviano i relativi fogli di congedo assoluto agli arruolati successivamente riformati, ivi compresi i già arruolati nel CEMM.

Le spese delle visite mediche previste al presente Titolo sono a totale carico degli interessati e devono essere liquidate prima della loro effettuazione, salvo quanto previsto per gli indigenti, dall'art. 417 del regolamento al T.U.L.R.E..

TITOLO VII

TEMPORANEO RIMPATRIO

CAPO I

Generalità

1. Il regime del "temporaneo rimpatrio" ha lo scopo di disciplinare le modalità del rientro in Italia degli arruolati dispensati dalla presentazione alle armi quali residenti all'estero.

In assenza, nell'ambito del D.Lgs. 504/97, sia di una specifica norma, sia di un'espressa abrogazione dell'art. 104 D.P.R. 237/64, è da ritenere che detto istituto sia regolato tuttora da tale articolo, seppure debitamente modificato alla luce dell'art. 9 del decreto stesso, nella parte riguardante i destinatari.

In particolar modo apparendo ancora valida la ratio su cui si fonda l'art. 104, per la quale viene riservato un trattamento più favorevole, in materia di temporaneo rimpatrio, nei confronti dei giovani nati e residenti all'estero o ivi espatriati anteriormente all'inizio degli obblighi di leva, si ritiene che i destinatari di tale articolo debbano ora identificarsi con i giovani che si trovano nelle condizioni previste all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/97.

Una disciplina diversa deve invece intendersi riservata ai dispensati dalla presentazione alle armi, espatriati tra il 18° ed il 24° anno di età. Per questi, si consente solo il rientro in Patria per giustificati motivi e per periodi di durata inferiore, rispetto a quelli spettanti ai giovani di cui al precedente capoverso la cui posizione è tutelata espressamente dalla normativa.

Pertanto, per non decadere dal beneficio della dispensa dalla presentazione alle armi, i residenti all'estero che intendono rimpatriare temporaneamente devono chiedere all'Autorità Diplomatica o Consolare il permesso di temporaneo rimpatrio, che potrà essere rilasciato solo per i motivi e per la durata indicati nei successivi Capi del presente Titolo.

Il permesso deve essere annotato sulla dichiarazione di ammissione a dispensa in possesso dell'interessato e decorre, comunque, dalla data di ingresso in Italia. Chi ne è in possesso deve provvedere appena rimpatriato a farlo vistare dal Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza, oppure dalla Stazione dei Carabinieri del luogo ove dimora.

2. Ai fini del presente Titolo, non è considerato temporaneo rimpatrio, bensì mero transito, il passaggio in territorio italiano effettuato da determinate categorie di lavoratori all'estero (camionisti, piloti, guide turistiche etc.). Tali persone pertanto non devono munirsi del permesso ogni qualvolta, per ragione del proprio lavoro, transitano in territorio italiano. Analogamente non devono munirsi di detto permesso gli arruolati che soggiornano all'estero per motivi di studio (Titolo IV, Capo II) o per attività lavorativa a carattere stagionale (Titolo IV, Capo I).

CAPO II

Temporaneo rimpatrio dei residenti all'estero da data precedente il 18° anno di età

1. Le Autorità Diplomatiche o Consolari italiane possono rilasciare a coloro che risiedono all'estero da data precedente il compimento del 18° anno di età, permessi di temporaneo rimpatrio per:
 - a. **compiere o completare un regolare corso di studi**, che rientri tra quelli indicati al Titolo I para 1. e 3. della circolare LEV. C. G3/UDG del 31-8-98 sul ritardo degli obblighi di leva, fermo restando le valutazioni indicate, al riguardo, nei Titoli II e III della circolare stessa.

Il permesso deve essere rilasciato **per la complessiva durata del corso** da frequentare, e il suo rilascio è subordinato alla possibilità di portare a termine il corso, a qualunque età esso sia iniziato, **entro il compimento del 27° anno di età**.

La durata del permesso può essere prorogata al massimo di un ulteriore anno. Resta inteso che la sua scadenza non deve essere successiva al compimento di tale età.

Si chiarisce che, per corso di studi, si intende un ciclo di qualsiasi natura, comprensivo anche di più corsi, purché tra loro connessi con carattere di sviluppo e completamento (es. in sequenza: corso di istruzione secondaria di II grado, corso di laurea, scuola di specializzazione).

Si precisa che l'interessato è, comunque, tenuto a richiedere il permesso di temporaneo rimpatrio per ogni singolo corso del ciclo di studi.

I competenti Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, accertato che gli interessati fruiscono della dispensa dalla presentazione alle armi quali residenti all'estero, apportano sui documenti matricolari degli stessi, fermo restando il beneficio della dispensa, la seguente variazione:

"Autorizzato dal a rimpatriare temporaneamente per motivi di studio per anni decorrenti dal".

Tale variazione ha validità per tutto il periodo indicato e quindi non deve essere rinnovata negli anni successivi. Annualmente gli interessati sono tenuti a documentare l'iscrizione e, laddove dimostrabile, la frequenza agli studi anche prescindendo dagli esami sostenuti.

Ove gli stessi interrompano il corso di studi già iniziato per intraprenderne un altro oppure, portato a compimento il primo corso, proseguano negli studi, possono ottenere altro permesso di temporaneo rimpatrio a cura del Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza. Qualora, nel frattempo, essi abbiano fatto ritorno all'estero, provvede in merito l'Autorità Diplomatica o Consolare.

Tale concessione è subordinata anch'essa alla possibilità di concludere il corso di studi **entro il compimento del 27° anno**.

Perdono i benefici derivanti dall'ammissione a dispensa dalla presentazione alle armi coloro che non tornano all'estero al termine della durata legale del corso di studi aumentata di un anno, oppure dopo l'eventuale definitiva interruzione degli studi.

In questi casi a detti giovani, ritenuti rimpatriati definitivamente, devono essere applicate le disposizioni di cui al successivo Titolo VIII para 2.;

- b. **giustificati motivi** (ad es. familiari, turistici, sanitari, attinenti all'attività lavorativa esercitata all'estero, ecc.) della cui natura le Autorità Diplomatiche o Consolari devono tener conto per determinare la durata dei permessi stessi.

Questa non deve essere eccedente i **12 mesi** per i giovani **residenti in Paesi europei o del bacino del Mediterraneo** o i **24 mesi** per quelli **residenti negli altri Paesi** e comunque non **deve oltrepassare la data di compimento del 27° anno**.

La permanenza in Patria oltre i periodi citati comporta la decadenza del beneficio della dispensa dalla presentazione alle armi.

1. Le Autorità Diplomatiche e Consolari possono rilasciare, ai residenti in Città o Paesi confinanti con l'Italia, permessi di temporaneo rimpatrio per i fine settimana la cui durata non viene computata nei 12 mesi. Il beneficio della non computabilità è tuttavia applicabile solo qualora i fine settimana non siano inizio, termine o parte di un periodo più lungo. Detti permessi possono anche essere rilasciati in un'unica soluzione, con validità per tutto l'anno solare in corso.
2. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto possono anch'essi rilasciare i permessi di temporaneo rimpatrio previsti al presente Capo, ciò però limitatamente ai residenti all'estero che trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/97, avrebbero potuto regolare la propria posizione coscrizionale presso le Autorità Diplomatiche o Consolari ma che, senza avervi provveduto, nel corso di un temporaneo rimpatrio sono stati chiamati a visita di leva (Titolo II para 7.).

3. Gli interessati allorché abbiano usufruito per giustificati motivi di un permesso di temporaneo rimpatrio, prima di ottenerne un altro devono permanere all'estero per un periodo di tempo almeno pari alla durata del precedente periodo di temporaneo rimpatrio. Si fa eccezione a tale regola solo in caso di gravi motivi, debitamente comprovati, che giustificano ulteriori brevi permessi di durata complessivamente non eccedente trenta giorni.

CAPO III

Temporaneo rimpatrio dei residenti all'estero da data successiva al 18° anno di età

1. Le Autorità Diplomatiche o Consolari italiane possono rilasciare, a coloro che risiedono all'estero da data successiva al compimento del 18° anno di età, solo permessi di temporaneo rimpatrio **per giustificati motivi** (ad es. familiari, turistici, sanitari, attinenti all'attività lavorativa esercitata all'estero etc.) della cui natura devono tener conto per determinare la durata degli stessi. Questa non deve eccedere, nell'anno solare, i **2 mesi** per i giovani **residenti in Paesi europei o del bacino del Mediterraneo** e i **4 mesi** per quelli **residenti in altri Paesi** e comunque **non deve oltrepassare la data di compimento del 27° anno.**

La permanenza in Patria oltre i citati termini comporta la decadenza dal beneficio della dispensa dalla presentazione alle armi.

2. Per quel che concerne i residenti in Città o in Paesi confinanti con l'Italia e coloro che hanno già fruito di un permesso di temporaneo rimpatrio per giustificati motivi, si rimanda a quanto disposto, rispettivamente, ai precedenti para 2. e 4..

CAPO IV

Proroga dei permessi di temporaneo rimpatrio

Per situazioni eccezionali, i giovani temporaneamente rimpatriati che abbiano assoluta necessità di trattenerli in Patria per un ulteriore periodo devono chiedere la relativa autorizzazione al competente Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza.

Detti Enti inoltreranno tempestivamente a Levadife, per le conseguenti decisioni, l'istanza debitamente documentata e corredata di:

- a. copia del foglio matricolare;
- b. rapporto circostanziato dell'Arma dei Carabinieri sulle motivazioni addotte dagli interessati;
- c. relazione sulla durata dei permessi eventualmente già fruiti.

L'autorizzazione di Levadife, qualora pervenuta successivamente alla scadenza dell'ulteriore periodo di permanenza in Italia, esplica i suoi effetti solo se l'interessato è risultato comunque riespatriato al termine della proroga richiesta.

TITOLO VIII

RIMPATRIO DEFINITIVO, O RESIDENZA ALL'ESTERO,

OLTRE IL 27° ANNO DI ETÀ

1. 1 dispensati dalla presentazione alle armi (art. 9 D.Lgs. 504/97 o art. 102 D.P.R. 237/64) hanno titolo alla dispensa dalla ferma di leva (art. 10, comma 1 e 2, D.Lgs. 504/97), qualora:

- a. risiedano all'estero, o rimpatriino, dopo il compimento del 27° anno di età;
- b. rimpatriino anche prima del compimento del 27° anno di età, ma abbiano prestato almeno 6 mesi di servizio militare nelle Forze Armate di altro Stato di cui posseggano la cittadinanza unitamente a quella italiana. Eventuali casi di dubbio o difficile soluzione, in ordine all'interpretazione del requisito del rimpatrio prima dell'età sopracitata. devono essere rappresentati a Levadife.

1. Coloro che rimpatriano definitivamente prima del compimento del 27° anno di età sono tenuti a:

- a. presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati, se sono iscritti di leva;
- b. presentarsi al competente Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto per essere interessati all'avviamento alle armi, se risultano dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 504/97 o art. 102 D.P.R. 237/64.

I medesimi, anche qualora non abbiano ricevuto alcun precetto, sono tenuti a presentarsi al Distretto Militare/Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza entro 30 giorni dalla data del rimpatrio, pena l'applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempienza.

Nell'ipotesi di cui al precedente para 1. b., gli interessati sono tenuti a documentare, al fine di essere dispensati dalla ferma di leva, di aver prestato almeno 6 mesi di servizio militare in altro Stato e di possederne la cittadinanza.

1. Accertato il definitivo rimpatrio prima del compimento del 27° anno di età:

- a. gli Uffici di Leva provvedono a precettare a visita gli iscritti, entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati o a quello in cui comunque si è reso noto il rimpatrio;
- b. i Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto provvedono nei confronti degli arruolati dispensati dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 504/970 dell'art. 102 del D.P.R.

237/64, sempreché non abbiano titolo alla dispensa dalla ferma di leva o a ritardo o a rinvio del servizio militare, ad:

- inserire i loro nominativi nel primo flusso di incorporabili utile successivo al rimpatrio, tenendo conto dei tempi connessi allo svolgimento delle procedure medico-selettive cui essi devono essere sottoposti;
 - avviarli alle armi al Centro addestramento della M.M. con il primo scaglione in cui sia richiesta la loro categoria, specialità od abilitazione, se trattasi di arruolati nella M.M..
1. I Distretti Militari e gli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto provvedono a dispensare definitivamente dalla ferma di leva ed a porre in congedo illimitato i dispensati dalla presentazione alle armi che ne facciano domanda dimostrando, con idonea documentazione, il perdurare della loro residenza all'estero oltre il compimento del 27° anno di età o il definitivo rimpatrio dopo tale età.

I predetti Organi peraltro possono provvedere, pur se in assenza di apposita domanda, a dispensare d'ufficio dalla ferma di leva ed a porre in congedo illimitato anche i dispensati dalla presentazione alle armi che, al termine di apposita istruttoria, risultino versare nella sopraindicata situazione residenziale.

2. Coloro che, dopo il compimento del 27° anno di età, risultino irreperibili, devono essere dispensati dalla ferma di leva e collocati in congedo illimitato solo allorché si renderanno reperibili e dimostreranno di risiedere all'estero o di essere rimpatriati dopo il compimento di tale età. Fino a quel momento permangono nella posizione di dispensa dalla presentazione alle armi (art. 9 D.Lgs. 504/97 o art. 102 D.P.R. 237/64), nella presunzione che essi continuino a risiedere all'estero.
3. Gli iscritti di leva rimpatriati dopo il compimento del 27° anno di età, che in precedenza non avevano provveduto a regolarizzare la propria posizione coscrizionale presso le Autorità Diplomatiche o Consolari italiane pur avendone titolo, se possono dimostrare di essere stati residenti all'estero da data precedente il compimento del 18° anno di età o da data precedente il 24° per motivi di lavoro o familiari, possono chiedere l'arruolamento senza visita e i benefici di cui agli art. 9 e 10 del D.Lgs. 504/97.

Resta salva, tuttavia, la potestà del Consiglio di Leva di procedere alla denuncia all'A.G.O. dei già dichiarati renitenti e degli omessi che ingiustificatamente non si sono presentati agli Organi di Leva in Patria entro 30 gg. dal loro definitivo rimpatrio (art. 56. IV comma, D.P.R. 237/64).

7. II provvedimento di dispensa dalla ferma di leva ed il foglio di congedo illimitato devono essere inviati:

- a. ai rimpatriati, tramite il Comune di residenza;
- b. ai residenti all'estero, tramite le competenti Rappresentanze Diplomatiche o Consolari.

TITOLO IX

RIMPATRIO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE

1. Possono chiedere di rimpatriare a spese dello Stato per prestare servizio militare (artt. 1, 2 e 3 Legge 8-6-1966 n. 433 e art. 1 Legge 26-11-1969 n. 934), i giovani residenti all'estero che si trovano in una delle seguenti posizioni coscrizionali:
 - a. iscritti di leva, ancorché dichiarati renitenti, nati all'estero o espatriati in data precedente il compimento del 18° anno di età (art. 9, comma 1, D.Lgs. 504/97);
 - b. arruolati e dispensati dalla presentazione alle armi (art. 9, comma 2, D.Lgs. 504/97 o art. 102 D.P.R. 237/64).

1. I richiedenti devono presentare alle Autorità Diplomatiche o Consolari domanda indirizzata all'Ufficio di Leva, se iscritti, o al Distretto Militare o Ufficio di Leva presso la Capitaneria di Porto di appartenenza, se arruolati, indicandovi possibilmente il loro recapito in Italia. Nella medesima istanza gli arruolati devono esplicitamente dichiarare di rinunciare, all'atto del rimpatrio, a qualsiasi beneficio di rinvio, ritardo, esonero, dispensa dalla ferma di leva o riduzione della stessa, anche se il relativo titolo maturi dopo la presentazione dell'istanza.

Gli iscritti o arruolati nel CEMM devono essere informati del loro conseguente trasferimento nei ruoli dell'Esercito, poiché con la visita medica all'estero non è possibile accertare la loro attitudine al servizio nella Marina Militare.

Gli interessati devono essere resi edotti che, in caso di mancato rimpatrio, pur non incorrendo in alcuna sanzione amministrativa o penale, saranno **tenuti al rimborso delle spese già sostenute dall'Amministrazione per la visita medica ed il viaggio.**

2. Le Autorità Diplomatiche e Consolari provvedono a sottoporre gli interessati a visita medica a spese dell'Amministrazione Difesa. E incaricato, a tal fine, il medico di fiducia della Rappresentanza, il quale può avvalersi dell'opera di specialisti per assicurarsi che sussistono i requisiti di idoneità al servizio militare.

L'accertamento sanitario deve essere approfondito e completo e comprendere:

- a. visita clinica generale con rilevazione di dati antropometrici;
- b. esame radiografico del torace;
- c. esami oculistico, otorino e audiometrico;
- d. esame cardiologico (elettrocardiogramma e misurazione della pressione arteriosa);
- e. esame delle urine; f esame psichico.

Per i giovani riconosciuti idonei il giudizio medico conclusivo deve essere il seguente:

"Idoneo a prestare il servizio militare".

Esso è riportato in calce all'istanza, datato e firmato dal sanitario incaricato, del quale l'Autorità Diplomatica o Consolare autenticerà la firma.

Le Rappresentanze stesse provvedono poi a somministrare ai predetti giovani un test di conoscenza della lingua italiana con attribuzione di uno specifico indice corrispondente al livello di conoscenza stesso e precisamente:

- 0 privo di conoscenza
- 1 conoscenza scarsa
- conoscenza elementare
- conoscenza buona
- conoscenza ottima

Le Rappresentanze medesime, per gli iscritti e i renitenti devono, infine, compilare l'apposita partecipazione di arruolamento e dispensa dalla presentazione alle armi e munire gli interessati della dichiarazione di ammissione a dispensa.

Dopo tali adempimenti, esse redigeranno una dichiarazione del seguente tenore:

"Il giovanenato a

ilresidente a

titolo di studioprofessione o mestiere

arruolato ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 14-2-64 n. 237 e dispensato dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 504/97 (o dell'art. 102 D.P.R. 237/64), ha chiesto di prestare il servizio militare di leva in Patria a norma della Legge 433/66".

Ha rinunciato, in caso di rimpatrio, a qualsiasi beneficio di esonero, dispensa, ritardo, rinvio o riduzione del servizio.

È stato sottoposto in dataai seguenti accertamenti, con il risultato a fianco indicato:

- (1) visita clinica generale e dati antropometrici
- (2) esame radiografico del torace
- (3) esame otoiatrico ed oculistico
- (4) esame cardiologico
- (5) esame psichico
- (6) esame delle urine

- 1. test di lingua italiana

"Il giovane in questione è stato riconosciuto idoneo alla prestazione del servizio militare e si rende disponibile al rimpatrio, con partenza dal, in data possibilmente non successiva al"

Data Firma del titolare dell'Ufficio
(o suo delegato)

Detta dichiarazione, unitamente alla domanda dell'interessato e all'eventuale partecipazione di arruolamento, deve essere immediatamente inviata a seconda dei casi:

- per gli iscritti sulle liste di leva, ai competenti Uffici di Leva, per i conseguenti provvedimenti del Consiglio di Leva di ratifica della decisione di arruolamento e dispensa dalla presentazione alle armi e di compilazione del fascicolo SA/10 MECC e del profilo sanitario, con i dati risultanti dalla visita e dagli esami effettuati, ivi compreso quello relativo al test di lingua italiana;
- per gli arruolati, ai competenti Distretti Militari;
- per gli iscritti o arruolati nella Marina Militare, ai competenti Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, per la conseguente restituzione degli interessati alla leva di terra (art. 13 D.P.R. 237/64 e successive modifiche) o il loro trasferimento dai ruoli del CEMM a quelli dell'Esercito (art. 14 D.P.R. 237/64 e successive modifiche).

1. I Comandi dei Distretti Militari, ricevuta la dichiarazione indicata al precedente paragrafo:

- a. dalle Autorità Diplomatiche o Consolari, se relativa ad arruolati;
- b. dagli Uffici di Leva, se relativa ad iscritti per i quali si è dovuto procedere alla ratifica della decisione di arruolamento;
- c. dagli Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, se relativa ad arruolati nella Marina Militare per i quali si è dovuto procedere al trasferimento nei ruoli dell'Esercito;

provvedono ad ordinare, con procedura di urgenza, mediante lettera di impegno, il biglietto in classe turistica alla Società di bandiera Alitalia — Ufficio Passeggeri — Via Bissolati n. 13— Roma. In tale lettera deve essere richiesta l'applicazione delle tariffe preferenziali stabilite dalle Convenzioni in vigore, precisato che il rimpatrio deve avvenire entro la data indicata e richiesta assicurazione dell'avvenuta rimessa del biglietto all'Autorità Diplomatica o Consolare nonché regolare fattura, intestata all'Ufficio amministrazione del Distretto Militare stesso.

I Comandi medesimi con la predetta lettera di impegno, provvedono anche a far pervenire agli interessati, tramite l'Autorità Diplomatica o Consolare, la cartolina precetto per l'avviamento alle armi, munita del tagliando di viaggio dalla località di sbarco a quella, sede dell'Ente di assegnazione, determinata in

base alla circolare LEV/400168/REA/1 del 17-4-98, sulle modalità concernenti l'avvio alle armi di giovani recuperati.

Gli incorporati dovranno poi essere avviati da detto Ente al più vicino Gruppo Selettore, per essere sottoposti alle prove attitudinali.

1. Quanto indicato al precedente para 4. non è applicabile per la provvista dei mezzi di viaggio a favore di coloro che risiedono in Paesi dai quali è più conveniente raggiungere gli Enti a mezzo di ferrovia.

In tal caso, pertanto, le Autorità Diplomatiche e Consolari devono richiedere:

- a. agli Uffici degli Addetti Militari, il biglietto ferroviario per il percorso dalla residenza al posto di frontiera italiano;
- b. ai Distretti Militari, il precetto di avviamento alle armi con i tagliandi di viaggio dal posto di frontiera italiano fino all'Ente di assegnazione.

1. All'atto della consegna dei documenti di viaggio, gli interessati sono tenuti a firmare una dichiarazione del seguente tenore:

"Il sottoscritto nato il a (prov. di) arruolato e dispensato dalla presentazione alle armi ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 504/97 (o dell'art. 102 del D.P.R. 237/64), avendo chiesto di prestare il servizio militare di leva in Patria ai sensi della Legge 433/66, dichiara di aver ricevuto dal per conto del Ministero della Difesa, il biglietto per il viaggio in (indicare il mezzo di trasporto impiegato) da per l'importo di(somma in valuta estera espressa in cifre e ripetuta in lettere)corrispondente a Lire italiane (somma in cifre ripetuta in lettere)

Data Firma per esteso dell'arruolato

VISTO: si autentica la firma di

(Bollo tondo) IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La predetta dichiarazione deve essere trasmessa al competente Distretto Militare, o all'Ufficio dell'Addetto militare se il viaggio viene effettuato a mezzo ferrovia.

7. Le spese sostenute sono rimborsate dopo che questa Direzione Generale avrà ricevuto:

- a. dalle Autorità Diplomatiche e Consolari, di volta in volta, le fatture delle visite mediche effettuate;
- b. dai Comandi dei Distretti Militari, ogni 4 mesi, la situazione dimostrativa delle spese di viaggio. recanti i seguenti dati:
 1. generalità del rimpatriato;
 2. Ente di assegnazione e data di presentazione presso di questo;
 3. Autorità Diplomatica o Consolare che ha provveduto al rimpatrio;
 4. mezzo impiegato per il viaggio;
 5. data e Aeroporto di imbarco e di sbarco;
 6. costo del biglietto;
- c. dagli Uffici degli Addetti Militari, di volta in volta, la comunicazione dell'avvenuto rilascio dei biglietti di viaggio recanti i seguenti dati:
 1. generalità del rimpatriato;
 2. Autorità Diplomatica o Consolare che ha richiesto il rilascio dei biglietto;
 3. Ente di assegnazione;
 4. costo del biglietto.

Le segnalazioni di cui alle lettere b. e c. devono essere effettuate anche se negative.

Le spese sostenute per le visite mediche sono imputate al Capitolo 6211/08 e quelle per l'acquisto dei biglietti al Capitolo 5593/08 del corrente esercizio finanziario e corrispondenti dei successivi esercizi.

Nei relativi titoli di spesa sarà fatto riferimento alla Legge 433/66 e successive integrazioni e alla presente circolare.

I fondi necessari sono messi a disposizione dei Distretti Militari e degli Uffici degli Addetti Militari per il tramite, rispettivamente, delle competenti Direzioni di Amministrazione e dell'Ufficio delle Amministrazioni Speciali del Ministero della Difesa.

Le richieste di anticipazione devono essere inoltrate agli Enti predetti.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi sono estese anche ai residenti all'estero che, riconosciuti obiettori di coscienza, chiedono di rimpatriare a spese dello Stato per prestare il servizio civile sostitutivo.
9. Le disposizioni relative alle **spese di viaggio per il ritorno all'estero** (art. 4 Legge 433/66) rientrano nella competenza della **Direzione Generale per il Personale militare**.

TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I

Disposizioni procedurali

1. Com'è noto, la corrispondenza fra le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane e gli Organi della Leva e del Reclutamento, è scambiata direttamente (art. 66 D.P.R. 5-1-67, n. 200).

Pertanto, l'inoltro dei documenti, dei precetti di chiamata alla leva e alle armi e di ogni altra comunicazione avviene con le seguenti modalità:

- a. la corrispondenza inviata all'estero deve essere inclusa in singole buste aperte, dirette alle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari.

Ove non sia possibile individuare la Rappresentanza competente, la busta relativa dovrà essere indirizzata all'Autorità Diplomatica o Consolare avente sede nella Capitale dello Stato estero.

A loro volta tali buste devono essere incluse in un unico plico chiuso, indirizzato al Ministero degli Affari Esteri - Rep. Spedizioni - Ufficio Corrieri - Roma;

- b. la corrispondenza inviata in Italia dalle Autorità Diplomatiche e Consolari è trasmessa direttamente, salvo quanto altrimenti disposto nella presente circolare, a:

1. Uffici di Leva, per gli iscritti sulle liste di leva di terra;
2. Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto, per gli iscritti ed arruolati nella Marina Militare;
3. Distretti Militari, per gli arruolati nell'Esercito.

1. La documentazione indicata nella presente circolare, se redatta in lingua straniera, deve essere munita di traduzione ufficiale in lingua italiana effettuata da:

- a. Autorità Consolare dello Stato estero rilasciante il documento, accreditata presso il Governo Italiano;

- b. Autorità Consolare italiana;
- c. perito traduttore, che non può essere mai l'interessato, e asseverata presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

La documentazione, inoltre, se redatta all'estero, deve essere legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana (art. 17, Legge 15/68 modificato dall'art. 4 Legge 390/71). Se la legalizzazione risultasse disagevole o addirittura impossibile per cause connesse al sottoscrittore del documento da legalizzare, la Rappresentanza stessa, previo apposito accertamento, attesterà l'autenticità dell'atto.

I documenti corredati di dichiarazioni ufficiali quali attestazione di registrazione o autenticazione di firma, apposte da funzionari pubblici dello Stato estero, sono esenti dalla procedura di legalizzazione o, comunque, di autenticazione di cui sopra, se redatti in Paesi che in base a Convenzioni bilaterali o multilaterali sono esenti da legalizzazione (Germania, Austria, Belgio, Francia, Danimarca).

Si fa presente che in taluni Paesi, tra i quali si segnalano: Argentina, Australia, Bielorussia, Cipro, Croazia, Finlandia, Gran Bretagna, Hong Kong, Israele, Liechtenstein, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Olanda, Portogallo, San Marino, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera, la legalizzazione è sostituita dalla "Apostille" consistente in una apposita timbratura quadrata attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante (V. Convenzione dell'Aja del 5-10-1961).

La documentazione redatta da Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia deve essere legalizzata dalla competente Prefettura (art. 17 Legge 15/68 modificato dall'art. 4 Legge 390/71).

La documentazione può essere sostituita dalle dichiarazioni sostitutive o dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, nelle fattispecie previste dagli artt. 2 e 4 della Legge 15/68 e dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. 403/98.

In tal caso i responsabili dell'attività concernente la documentazione sono tenuti a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni (art. 11 D.P.R. 403/98).

1. Gli atti di stato civile formati all'estero, necessari per regolare o definire d'ufficio la posizione coscrizionale dei titolari, devono essere richiesti direttamente dalle competenti Autorità Diplomatiche o Consolari italiane alle Autorità di Stato Civile estere.

Per il rimborso delle eventuali spese necessarie al rilascio di detta certificazione, le citate Autorità devono rivolgersi, sia per gli iscritti che per gli arruolati, ai Comandi dei Distretti Militari od agli Uffici di Leva presso Le Capitanerie di Porto, i quali provvedono per il tramite del Contabile del Portafoglio.

Le spese sono poste a carico del cap. 6211 e segnalate a Levadife per l'assegnazione e conseguente accredito di fondi alla Diremiles competente.

2. Responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge 7-8-1990 n. 241, per tutte le domande previste nella presente circolare ed inoltrate agli Organi della Leva o del Reclutamento in Patria, sono:

a. per gli iscritti di leva:

1. il Capo Ufficio Leva o il Capo Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto, per quanto concerne l'attività istruttoria ed il rilascio del nulla osta all'espatrio e al soggiorno all'estero;
2. il Presidente del Consiglio di Leva, per quanto concerne le decisioni di arruolamento senza visita e dispensa dalla presentazione alle armi e la ratifica delle analoghe decisioni adottate dalle Autorità Diplomatiche e Consolari;

a. per gli arruolati:

1. il Capo Ufficio Reclutamento del Distretto Militare o il Capo Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto, per quanto concerne l'attività istruttoria;
2. il Comandante del Distretto Militare o il Capo Ufficio Leva presso la Capitaneria di Porto, per quanto concerne il rilascio del nulla osta all'espatrio e al soggiorno all'estero, la dispensa dalla presentazione alle armi e dalla ferma di leva, il rimpatrio per la prestazione del servizio militare.

Il Capo della Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana, o chi ne fa le veci, è responsabile della attività inerente alla leva all'estero nonché di quella concernente i termini e la documentazione relativa alle domande che, in base

alla presente circolare, devono essere inoltrate alla Rappresentanza stessa e del rilascio dei permessi di temporaneo rimpatrio.

L'Ente che riceve l'istanza è tenuto, inoltre, secondo quanto previsto dall'ad. 8 n. 1 della Legge 241/90, a dare al richiedente notizia dell'avvio del procedimento nonché dell'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Tutte le notizie di cui sopra possono essere fornite inserendole in apposita ricevuta della presentazione della domanda, da consegnare o da recapitare all'interessato.

L'Ente che rigetta l'istanza è tenuto ad indicare l'Autorità e i termini entro cui proporre ricorso sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

1. I termini di cui all'art. 2 della Legge 241/90, entro cui i procedimenti previsti nella presente circolare devono concludersi, sono indicati nei Manifesti di chiamata alla leva e alle armi della classe in corso.

CAPO II

Disposizioni finali

1. Tutti i casi dubbi o di controversa soluzione, riguardanti le materie oggetto della presente circolare, devono essere portati a conoscenza di Levadife.
2. I ricorsi amministrativi e giurisdizionali avverso le decisioni dei Consigli di Leva e i provvedimenti dei Distretti Militari o Uffici di Leva presso le Capitanerie di Porto devono essere inoltrati a Levadife, corredati di una relazione illustrativa, della documentazione di leva e matricolare, nonché di quella comunque acquisita agli atti.
3. La presente circolare entra in vigore il 31 dicembre 1998 e in pari data la circolare LEV. C. 52/UDG dell'8-II-95 e le successive aggiunte e varianti sono abrogate, salvo quanto diversamente precisato al successivo paio 4.

4. In via transitoria, continuano ad essere esaminati e definiti alla luce di quanto disposto dai sottocitati Titoli della circolare C. 52/UDG:
- a. l'espatrio, la residenza ed il soggiorno all'estero degli iscritti di leva (Titolo II), purché le relative decisioni consolari siano state adottate entro il 30 dicembre 1998;
 - b. il rimpatrio definitivo o la residenza all'estero oltre il 260 anno di età (Titolo VI), limitatamente agli arruolati che compiono o hanno compiuto tale età entro il 30 dicembre 1998;
 - c. la sanatoria in via amministrativa (Titolo VIII, Capo II), limitatamente ai mancanti alla chiamata alle armi alla data del 30-9-95 e fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c..

Ogni direttiva preesistente, in contrasto con la presente circolare, deve intendersi abrogata.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Giuseppe DISTEFANO